

**REGOLAMENTO (CEE) N. 645/75 DELLA COMMISSIONE**

del 13 marzo 1975

che stabilisce modalità comuni d'applicazione dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento n. 136/66/CEE del Consiglio, del 22 settembre 1966, relativo all'attuazione di un'organizzazione comune dei mercati nel settore dei grassi<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1707/73<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 17, paragrafo 3,visto il regolamento n. 162/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, relativo agli scambi di grassi tra la Comunità e la Grecia<sup>(3)</sup>,visto il regolamento n. 120/67/CEE del Consiglio, del 13 giugno 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei cereali<sup>(4)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 85/75<sup>(5)</sup>, in particolare l'articolo 12, paragrafo 2,visto il regolamento n. 171/67/CEE del Consiglio, del 27 giugno 1967, relativo alle restituzioni e ai prelievi applicabili all'esportazione di olio d'oliva<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(7)</sup>, in particolare l'articolo 11,visto il regolamento n. 359/67/CEE del Consiglio, del 25 luglio 1967, relativo all'organizzazione comune del mercato del riso<sup>(8)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 476/75<sup>(9)</sup>, in particolare l'articolo 10, paragrafo 2,visto il regolamento n. 1009/67/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1967, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dello zucchero<sup>(10)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2476/74<sup>(11)</sup>, in particolare l'articolo 11, paragrafo 2, e l'articolo 16, paragrafi 4 e 5,visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(12)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 662/74<sup>(13)</sup>,

visto il regolamento (CEE) n. 865/68 del Consiglio, del 28 giugno 1968, relativo all'organizzazione

comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili<sup>(14)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2429/72<sup>(15)</sup>,visto il regolamento (CEE) n. 1968/73 del Consiglio, del 19 luglio 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore dei cereali in caso di perturbazione<sup>(16)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 86/75<sup>(17)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 2737/73 del Consiglio, dell'8 ottobre 1973, che definisce le norme generali applicabili nel settore del riso in caso di perturbazione<sup>(18)</sup>, modificato dal regolamento (CEE) n. 477/75<sup>(19)</sup>, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,visto il regolamento (CEE) n. 1132/74 del Consiglio, del 29 aprile 1974, relativo alle restituzioni alla produzione nei settori dei cereali e del riso<sup>(20)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3113/74<sup>(21)</sup>, in particolare l'articolo 9, lettera a),visto il regolamento (CEE) n. 1603/74 del Consiglio, del 25 giugno 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti zuccherati a base di cereali, di riso e di latte in caso di difficoltà di approvvigionamento in zucchero<sup>(22)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 3,visto il regolamento (CEE) n. 2980/74 del Consiglio, del 26 novembre 1974, relativo alla riscossione di una tassa all'esportazione di taluni prodotti trasformati a base di ortofruttili con aggiunta di zucchero, in caso di difficoltà di approvvigionamento di zucchero<sup>(23)</sup>, in particolare l'articolo 1, paragrafo 4,

considerando che in alcuni settori di prodotti agricoli sono stati istituiti prelievi o tasse all'esportazione, in appresso denominati prelievi; che l'esperienza ha dimostrato la necessità di stabilire modalità comuni di applicazione di tali prelievi;

considerando che è opportuno non applicare il prelievo alle esportazioni effettuate sulla scorta di un titolo implicante una restituzione fissata in anticipo ovvero determinata in base a gara;

<sup>(1)</sup> GU n. 172 del 30. 9. 1966, pag. 3025/66.<sup>(2)</sup> GU n. L 175 del 29. 6. 1973, pag. 5.<sup>(3)</sup> GU n. 197 del 29. 10. 1966, pag. 3393/66.<sup>(4)</sup> GU n. 117 del 19. 6. 1967, pag. 2269/67.<sup>(5)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 1.<sup>(6)</sup> GU n. 130 del 28. 6. 1967, pag. 2600/67.<sup>(7)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.<sup>(8)</sup> GU n. 174 del 31. 7. 1967, pag. 1.<sup>(9)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 31.<sup>(10)</sup> GU n. 308 del 18. 12. 1967, pag. 1.<sup>(11)</sup> GU n. L 264 del 10. 10. 1974, pag. 70.<sup>(12)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.<sup>(13)</sup> GU n. L 85 del 29. 3. 1974, pag. 51.<sup>(14)</sup> GU n. L 153 del 1. 7. 1968, pag. 8.<sup>(15)</sup> GU n. L 264 del 23. 11. 1972, pag. 1.<sup>(16)</sup> GU n. L 201 del 21. 7. 1973, pag. 10.<sup>(17)</sup> GU n. L 11 del 16. 1. 1975, pag. 2.<sup>(18)</sup> GU n. L 282 del 9. 10. 1973, pag. 13.<sup>(19)</sup> GU n. L 52 del 28. 2. 1975, pag. 33.<sup>(20)</sup> GU n. L 128 del 10. 5. 1974, pag. 24.<sup>(21)</sup> GU n. L 332 del 12. 12. 1974, pag. 1.<sup>(22)</sup> GU n. L 172 del 27. 6. 1974, pag. 9.<sup>(23)</sup> GU n. L 318 del 28. 11. 1974, pag. 2.

considerando che determinate operazioni sono prive d'interesse economico ovvero vertono su quantitativi trascurabili; che è possibile dispensare tali operazioni dalla riscossione del prelievo;

considerando che occorre determinare la data da considerare per l'applicazione dell'aliquota del prelievo all'esportazione e lo Stato membro nel quale ha luogo la riscossione del prelievo;

considerando che, qualora i prodotti di cui trattasi lascino il territorio della Comunità nel corso del trasporto da un punto all'altro della stessa, è opportuno prevedere disposizioni adeguate per garantire la riscossione del prelievo in caso di mancata reintroduzione dei prodotti nella Comunità; che a tal fine è opportuno far ricorso alle disposizioni del regolamento (CEE) n. 1279/71 della Commissione, del 17 giugno 1971, relativo all'utilizzazione dei documenti di transito comunitario per l'applicazione di misure all'esportazione di talune merci<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3227/74<sup>(2)</sup>;

considerando che titoli di esportazione non implicanti la fissazione anticipata della restituzione possono essere stati chiesti o rilasciati prima della data di applicazione del prelievo; che, per motivi di equità, occorre prevedere che tali domande di titoli possano essere ritirate o che detti titoli possano essere annullati su richiesta dell'interessato e che la cauzione costituita venga svincolata;

considerando che il prelievo all'esportazione non si applica ai prodotti compensativi ottenuti sotto il regime del perfezionamento attivo previsto dalla direttiva del Consiglio 69/73/CEE, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo<sup>(3)</sup>, modificata da ultimo dall'atto di adesione<sup>(4)</sup>;

considerando che è economicamente opportuno prevedere la possibilità di trasformare una merce sotto controllo doganale anche quando non è gravata di alcun onere all'importazione, onde evitare che essa venga sottoposta a prelievo al momento della sua esportazione sotto forma di prodotto compensativo; che la procedura da seguire per la modifica della predetta direttiva è tale che l'estensione del suo campo d'applicazione non è possibile a breve termine; che è opportuno prevedere fin d'ora una soluzione provvisoria per porre fine alla situazione attuale;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi ai pareri di tutti i comitati di gestione interessati,

(1) GU n. L 133 del 19. 6. 1971, pag. 32.

(2) GU n. L 342 del 21. 12. 1974, pag. 30.

(3) GU n. L 58 dell'8. 3. 1969, pag. 1.

(4) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

#### Articolo 1

Il presente regolamento stabilisce, fatte salve le disposizioni di deroga previste dalla regolamentazione comunitaria specifica di determinati prodotti agricoli, le modalità comuni di applicazione del regime dei prelievi e delle tasse all'esportazione per i prodotti agricoli, in appresso denominati « prelievi », di cui:

- all'articolo 18, paragrafo 1, secondo trattino, del regolamento n. 136/66/CEE;
- all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, del regolamento n. 1009/67/CEE;
- all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 1968/73;
- all'articolo 2, paragrafo 1, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 2737/73;
- all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento (CEE) n. 1132/74;
- all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1603/74;
- all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 2980/74.

#### Articolo 2

1. Salvo deroghe previste dal presente regolamento, il prelievo viene riscosso per qualsiasi esportazione fuori del territorio geografico della Comunità di prodotti che si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, a prescindere dalla situazione giuridica degli imballaggi.

2. Il prelievo viene parimenti riscosso per qualsiasi esportazione fuori del territorio geografico della Comunità di prodotti che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, purché il componente o i componenti considerati per il calcolo del prelievo si trovassero in una di tali situazioni prima di essere incorporati nei relativi prodotti.

3. Si applicano le disposizioni dell'articolo 4, paragrafo 2, primo trattino, del regolamento (CEE) n. 192/75<sup>(5)</sup>.

#### Articolo 3

1. Il prelievo non si applica alle esportazioni che formano oggetto di una restituzione fissata in anticipo o determinata in base a gara.

Quando una restituzione è fissata in anticipo per uno o più dei componenti di un prodotto composto, la non applicazione del prelievo riguarda esclusivamente il componente o i componenti in causa.

(5) GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 1.

1. Il prelievo non si applica:

- a) ai prodotti messi a bordo nella Comunità per l'approvvigionamento delle navi adibite alla navigazione marittima o degli aeromobili in servizio sulle linee internazionali, purché la loro quantità rimanga nei limiti delle necessità di consumo a bordo di tali aeromobili o navi,
- b) ai prodotti destinati alle forze armate di uno Stato membro di stanza fuori del territorio geografico della Comunità,
- c) alle piccole spedizioni prive di qualsiasi carattere commerciale, quando i prodotti tassabili non eccedono 3 kg per spedizione,
- d) ai prodotti contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori ai sensi del regolamento (CEE) n. 1544/69<sup>(1)</sup>, quando i prodotti tassabili non eccedono 3 kg per viaggiatore,
- e) ai prodotti soggetti ad uno dei regimi di cui agli articoli 2 e 3 del regolamento (CEE) n. 441/69<sup>(2)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1181/72<sup>(3)</sup>.

3. Le disposizioni del paragrafo 2, lettera b), si applicano soltanto su presentazione alle autorità competenti di un attestato rilasciato dalle forze armate interessate comprovante la destinazione dei prodotti per i quali sono espletate le formalità doganali di esportazione, e sempreché le esportazioni in causa offrano sufficienti garanzie quanto all'arrivo a destinazione.

#### Articolo 4

1. Salvo nei casi in cui il prelievo è fissato in anticipo o determinato in base a gara l'aliquota del prelievo applicabile è quella in vigore il giorno nel quale il servizio doganale accetta l'atto con cui il dichiarante manifesta la propria volontà di procedere all'esportazione dei prodotti soggetti a prelievo. Dal momento dell'accettazione, e fino all'uscita dalla Comunità, i prodotti sono sottoposti a controllo doganale.

2. Ai sensi del presente regolamento, l'accettazione dell'atto di cui al paragrafo 1 si considera come espletamento delle formalità doganali di esportazione.

3. Il giorno di espletamento delle formalità doganali di esportazione è determinante per stabilire la quantità, la natura e le caratteristiche del prodotto esportato.

#### Articolo 5

1. Il prelievo è riscosso dallo Stato membro nel cui territorio sono espletate le formalità doganali di esportazione.

<sup>(1)</sup> GU n. L 191 del 5. 8. 1969, pag. 1.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 10. 3. 1969, pag. 3.

<sup>(3)</sup> GU n. L 130 del 7. 6. 1972, pag. 15.

2. Quando il prelievo è differenziato secondo la destinazione:

a) viene riscosso il prelievo fissato per la destinazione menzionata nell'atto di cui all'articolo 4, paragrafo 1; l'eventuale differenza tra l'importo di tale prelievo e quello del prelievo più elevato applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione dà luogo alla costituzione di una cauzione;

b) quando è stata costituita una cauzione, l'interessato deve fornire la prova dell'arrivo a destinazione del prodotto entro un termine di sei mesi dal giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione, salvo caso di forza maggiore; detta prova è fornita alle condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 192/75;

c) se la prova di cui alla lettera b) non è fornita nel termine prescritto, salvo caso di forza maggiore, si considera che i prodotti abbiano raggiunto un paese terzo per il quale il prelievo è il più elevato; la cauzione viene incamerata a titolo di prelievo;

d) quando la prova dell'arrivo a destinazione è fornita entro il termine prescritto, le autorità competenti svincolano, se del caso, la cauzione in funzione della destinazione raggiunta e proporzionalmente ai quantitativi per i quali la prova è fornita; se una parte o la totalità della cauzione non viene svincolata, l'importo corrispondente è incamerato a titolo di prelievo;

e) quando l'interessato fornisce la prova che, nel termine di cui alla lettera b), a seguito di un caso di forza maggiore, il prodotto ha raggiunto una destinazione per la quale l'importo del prelievo è inferiore al prelievo riscosso, le autorità competenti procedono ad una rettifica dell'importo dovuto dall'interessato e svincolano la cauzione eventualmente costituita;

f) la cauzione viene costituita in contanti o sotto forma di garanzia rilasciata da un istituto rispondente ai criteri stabiliti dallo Stato membro nel cui territorio sono espletate le formalità doganali di esportazione.

3. Se a seguito di caso di forza maggiore non è stato possibile rispettare il termine di cui al paragrafo 2, lettere b), c) ed e), detto termine può essere prorogato, su richiesta dell'interessato, per la durata giudicata necessaria — tenuto conto delle circostanze addotte — dall'organismo competente dello Stato membro in cui le formalità doganali di esportazione sono state espletate.

*Articolo 6*

La circolazione all'interno della Comunità dei prodotti soggetti ad un prelievo si effettua alle condizioni fissate dal regolamento (CEE) n. 1279/71.

*Articolo 7*

Quando i prodotti circolano alle condizioni previste dall'articolo 4 bis o 4 ter del regolamento (CEE) n. 1279/71, deve essere costituita una garanzia, secondo le disposizioni di cui all'articolo 4 bis, paragrafo 2, primo periodo, di detto regolamento, al fine di assicurare la riscossione del prelievo nel caso in cui i prodotti non vengano reintrodotti nella Comunità.

La garanzia viene svincolata non appena è accertato nello Stato membro di spedizione, sulla scorta dei documenti del transito comunitario, che i prodotti sono stati reintrodotti nella Comunità, proporzionalmente ai quantitativi per i quali è fornita la prova di tale reintroduzione.

*Articolo 8*

Quando un prodotto è assoggettato al regime previsto dal regolamento (CEE) n. 304/71 <sup>(1)</sup> per essere spedito verso una stazione di destinazione situata all'interno del territorio della Comunità, l'ufficio di partenza può autorizzare una modifica del contratto di trasporto, in virtù della quale il trasporto stesso si conclude fuori del territorio geografico della Comunità, solo dopo aver adottato le misure necessarie per assicurare la riscossione del prelievo. In tal caso, l'aliquota del prelievo applicabile è quella in vigore il giorno dell'espletamento, presso l'ufficio doganale di partenza, delle formalità doganali di esportazione verso i paesi terzi.

*Articolo 9*

1. Fatte salve le disposizioni della direttiva del Consiglio 69/73/CEE, del 4 marzo 1969, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative riguardanti il regime del perfezionamento attivo, le autorità competenti degli Stati membri possono autorizzare l'importazione di prodotti agricoli che non si trovano in una delle situazioni di cui all'articolo 9, paragrafo 2, del trattato, ai fini della loro trasformazione sotto un regime di controllo doganale, quando tali prodotti siano destinati ad essere esportati fuori del territorio doganale della Comunità, in tutto o in parte sotto forma di prodotti compensativi.

Nel caso di cui al comma precedente, il prelievo all'esportazione non viene riscosso.

<sup>(1)</sup> GU n. L 35 del 12. 2. 1971, pag. 31.

2. La trasformazione dei prodotti si effettua secondo norme identiche a quelle previste:

- dall'articolo 2, paragrafi 3 e 4, e dagli articoli da 4 a 6, da 9 a 21, da 23 a 25, 31 e 32 della direttiva del Consiglio 69/73/CEE,
- dalle direttive di applicazione degli articoli di cui al primo trattino.

3. Se l'autorizzazione comporta per l'interessato la facoltà di procedere all'esportazione preventiva di prodotti considerati come prodotti compensativi, deve essere costituita una cauzione secondo le disposizioni dell'articolo 5, paragrafo 2, lettera f). L'importo della garanzia deve essere calcolato in funzione dell'aliquota del prelievo applicabile il giorno dell'espletamento delle formalità doganali di esportazione e, se tale aliquota è differenziata secondo la destinazione, in base all'aliquota più elevata.

La cauzione viene svincolata proporzionalmente ai quantitativi per i quali è fornita entro il termine prescritto la prova dell'importazione prevista a conclusione della procedura di cui al presente paragrafo.

Se tale prova non è fornita nel termine prescritto, si considera che i prodotti esportati abbiano raggiunto un paese terzo per il quale il prelievo è il più elevato; la cauzione viene incamerata a titolo di prelievo.

4. In caso di autorizzazione di esportazione preventiva di prodotti considerati come prodotti compensativi, il termine fissato dalle autorità competenti per realizzare l'importazione prevista non può essere superiore a 3 mesi.

*Articolo 10*

1. Nel periodo durante il quale, per un prodotto è applicabile un'aliquota del prelievo espressa da una cifra superiore a 0, gli interessati possono chiedere l'annullamento di titoli di esportazione riguardanti detto prodotto e ritirare le domande relative a detti titoli, salvo nei casi seguenti:

- a) quando il titolo comporta una restituzione fissata in anticipo ovvero determinata in base a gara;
- b) quando il titolo sia stato rilasciato in base a domanda presentata, a norma dell'articolo 6 del regolamento (CEE) n. 193/75 <sup>(2)</sup>, in un giorno nel quale un prelievo era applicabile;
- c) quando la domanda di titolo concerne un titolo di cui alla lettera a) o b);

2. In tal caso, la cauzione relativa al titolo viene immediatamente svincolata.

<sup>(2)</sup> GU n. L 25 del 31. 1. 1975, pag. 10.

*Articolo 11*

Sono abrogati :

- il regolamento (CEE) n. 991/72 ;
- il regolamento (CEE) n. 1076/72 ;
- il regolamento (CEE) n. 2182/73 ;
- il regolamento (CEE) n. 2823/73 ;
- il regolamento (CEE) n. 389/74 ;
- l'articolo 4, paragrafi 1 e 3, e l'articolo 5 del regolamento (CEE) n. 1981/74 ;
- il regolamento (CEE) n. 3162/74, fermo restando che le disposizioni dell'articolo 2, paragrafo 3, di questo regolamento sono abrogate soltanto con decorrenza dal 30 aprile 1975 ;
- il regolamento (CEE) n. 3170/74.

L'abrogazione dei regolamenti (CEE) n. 1076/72, n. 2182/73 e n. 2823/73 lascia impregiudicate le disposizioni del regolamento (CEE) n. 2637/70 <sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 558/75 <sup>(2)</sup>.

*Articolo 12*

Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso si applica alle operazioni che formano oggetto di espletamento delle formalità doganali di esportazione a decorrere dal 31 marzo 1975.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 13 marzo 1975.

*Per la Commissione*

P. J. LARDINOIS

*Membro della Commissione*

---

<sup>(1)</sup> GU n. L 283 del 29. 12. 1970, pag. 15.

<sup>(2)</sup> GU n. L 59 del 5. 3. 1975, pag. 16.